



All. A) all'atto n.9.048/6.061 di repertorio Notaio Mattia Masperi

STATUTO

TITOLO I

NATURA E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

Premesse

Art. 1 - Origine

Art. 2 - Costituzione, denominazione e finalità

Art. 3 - Oggetto delle attività

Art. 4 - Partecipazione ad associazioni, enti, consorzi e società

Art. 5 - Patrimonio

TITOLO II

ORGANI - AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE

Art. 6 - Organi della Fondazione

Art. 7 - Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione

Art. 8 - Durata, cessazione e sostituzioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 9 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Art. 11 - Sedute e votazioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 12 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 - Responsabilità ed indennità del Consiglio di Amministrazione

Art. 14 - Il Presidente

Art. 15 - Il Direttore Amministrativo

Art. 16 - Il Responsabile Sanitario

Art. 17 - Organo di controllo e di revisione legale dei conti

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 18 - Organizzazione della Fondazione

Art. 19 - Personale dipendente

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 20 - Criteri di gestione

Art. 21 - Inventario dei beni patrimoniali

Art. 22 - Finanziamento degli investimenti

Art. 23 - Tariffe e prezzi

Art. 24 - Convenzioni con Enti

Art. 25 - Contratti di acquisto

TITOLO V

PIANIFICAZIONE, BILANCI E RENDICONTI

Art. 26 - Piano-programma a medio-lungo termine

Art. 27 - Bilancio di esercizio

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Liquidazione della Fondazione

Art. 29 - Regolamenti della Fondazione

Art. 30 - Norme di rinvio

TITOLO I
NATURA E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE
PREMESSE

Art. 1 - Origine

L'anno 1907 fu istituita a Vobarno, per volontà della Congregazione di Carità l'Opera Pia Casa di Beneficenza e Ricovero destinata ad accogliere vecchi invalidi e bimbi orfani, collocata nel fabbricato ex Dusi in Via S. Lucia acquistato con il lascito della Signora Zinelli-Prandini vedova del notaio Giovanni Prandini e cognata di Don Luigi e Giulio Prandini.

Nel 1925 le munifiche offerte della famiglia Falck, della soc. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck nonché degli operai dello stabilimento Falck, consentirono la costruzione di una nuova sede su terreno già di proprietà dell'Ente.

L'istituzione eretta in ente morale con R.D. 15 novembre 1925 n. 2313, prese allora il nome di Casa di Beneficenza e Ricovero Irene Rubini Falck.

Negli anni che seguirono la fine della seconda guerra mondiale la famiglia e l'azienda Falck si assunsero particolari responsabilità ed oneri nella gestione dell'istituzione evidenziati nello statuto approvato il 20 dicembre 1959, con il quale s'introdusse anche la nuova denominazione di Casa di Riposo I.R. Falck.

Alla fine degli anni ottanta a seguito della situazione che si era venuta a creare in conseguenza al ritiro delle presenze Falck, l'Amministrazione del Comune di Vobarno provvide a reggere l'Ente da un Consiglio d'Amministrazione composto di cinque membri nominati dal Consiglio Comunale di Vobarno, col rispetto della minoranza scelti all'infuori del Consiglio Comunale stesso tra persone residenti a Vobarno così come si evince dallo statuto approvato il 04 aprile 1989.

Il Centro dei servizi socio sanitari assistenziali, a seguito della legge regionale n.1 del 13 febbraio 2003 denominata "riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza" si è trasformato da I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza), in Fondazione I.R. Falck Onlus, con natura giuridica privata, iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche al numero d'ordine 1892 dal 01 marzo 2004, con conseguente subentro alla suddetta istituzione in tutti i diritti patrimoniali nonché in tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi esistenti.

Art. 2 - Costituzione, denominazione e finalità

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 14 e successivi del Codice Civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e della normativa vigente in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

"FONDAZIONE I.R. FALCK E.T.S."

che assume la forma giuridica di fondazione, avente come obiettivo istituzionale l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finquando l'ente non sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore manterrà l'attuale denominazione "FONDAZIONE I.R. FALCK ONLUS" e conserverà le attuali agevolazioni fiscali e tributarie connesse, pertanto a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel RUNTS e dell'acquisizione della qualifica di "Ente del Terzo Settore", quest'ultima, o il relativo acronimo "ETS", sostituiranno la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), la quale, conseguentemente, non comparirà più nella denominazione sociale dell'Ente e non dovrà più essere utilizzata negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. La Fondazione dovrà utilizzare, a fronte dell'esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Ente del Terzo Settore" sintetizzata ove opportuno nell'acronimo E.T.S..

3. La Fondazione ha sede in Vobarno in via I.R. Falck, n.5; essa potrà istituire uffici e

dipendenze secondarie in relazione a motivate esigenze di erogazione dei servizi o all'esercizio di attività proprie.

4. La Fondazione possiede personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e dovrà essere amministrata e diretta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale.

5. La Fondazione non ha fini di lucro ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. La Fondazione può aderire ad associazioni nazionali e territoriali di categoria che ne rappresentino utilmente gli interessi.

Art. 3 - Oggetto dell'attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, attraverso lo svolgimento, nel territorio della Regione Lombardia, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017, aventi ad oggetto:

- a) Assistenza sociale e sociosanitaria;
- b) Assistenza sanitaria;
- c) Beneficenza;
- d) Istruzione;
- e) Formazione;
- f) Tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
- g) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi;
- h) Promozione della cultura e dell'arte;
- i) Tutela dei diritti civili;
- j) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dalla Fondazione o da essa affidata ad università enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo.

2. La Fondazione opererà quindi nell'effettuazione di prestazioni di accoglienza, sanitarie, assistenziali e di recupero di persone non autosufficienti di cui alla vigente normativa sulle Residenze Sanitarie Assistenziali, nonché quelle di tipo alberghiero ad anziani completamente o parzialmente autosufficienti e gli altri servizi ad essi affini o complementari, ivi compresi quelli di assistenza domiciliare integrata, di pronto intervento alloggiativo, di Centro Diurno Integrato, di gestione di mini alloggi protetti, di trasporto di portatori di handicap ed anziani, di servizio lavanderia e di servizi di igiene personale a persone svantaggiate.

3. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando la cessione di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria della beneficenza dell'istruzione della fondazione sono dirette ad arrecare benefici a:

- persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche psichiche economiche sociali o familiari;
- componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

4. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie della fondazione vi siano i propri fondatori o altri soggetti indicati nella lettera a) del comma 6 dell'art.10 del D. Lgs. n.460/97, se coloro si trovano in condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2 del D. Lgs. n.460/97.

5. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 3 e 4 del presente articolo si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istitu-

zionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dalla fondazione ovvero da essa affidata ad università enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

6. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste nell'oggetto dell'attività ad eccezione di quelle direttamente connesse ed i cui proventi vengano destinati al raggiungimento dei fini istituzionali. In particolare, la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle previste dal presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ove in ogni caso compatibili con la natura di E.T.S. ed alla luce dei criteri e limiti definiti dal D.M. di cui all'art.6 del d.lgs 3 luglio 2017, n.117.

7. Si considerano attività direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 3 e 4 del presente articolo nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati al comma 1 dell'art.3 le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive della Fondazione.

8. La Fondazione può in ogni tempo articolarsi in diverse sezioni organizzative, assumendo la gestione di tutti quei servizi consentiti all'azione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in conformità alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione il quale dovrà tener conto delle politiche sociali espresse nel territorio del comune di Vobarno e della Valle Sabbia.

9. La Fondazione può compiere le operazioni immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie e fidejussioni, previste nel Bilancio di Previsione che risultino finalizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali.

10. La Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti ed articolazioni dello Stato, con la Regione, con enti pubblici territoriali ed istituti di ricerca stipulando con essi convenzioni, contratti di servizio ed accordi di programma.

Art. 4 - Partecipazione ad associazioni, enti, consorzi e società

1. La Fondazione, nel rispetto della legge, può partecipare ad associazioni, enti, consorzi e società a capitale pubblico o misto, ove ciò risulti utile al raggiungimento dei propri fini ed inerente all'oggetto delle proprie attività.

Art 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- della dotazione patrimoniale così come indicata nell'atto di trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.lgs 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statuari e i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO II

ORGANI - AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE

Art. 6 - Organi della Fondazione

1. Sono organi di amministrazione e controllo della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Direttore Amministrativo;
- d) Il Responsabile Sanitario;
- e) L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti.

Art. 7 - Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di tre o cinque membri, compreso il Presidente, secondo la determinazione che verrà effettuata dal Sindaco di Vobarno in sede di nomina.

2. I consiglieri di amministrazione sono nominati dal Sindaco di Vobarno, previa designazione di un componente da parte delle minoranze rappresentate in Consiglio comunale, tra cittadini esterni al Consiglio comunale, preferibilmente residenti nel Comune di Vobarno, rappresentanti della società civile con predisposizione alle problematiche di carattere socio-sanitario.

3. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno a scrutinio segreto il Presidente, e su proposta dello stesso il Vice Presidente.

4. Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:

- a) si trovano nelle situazioni previste dell'art. 60 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dall' art. 2382 del Codice civile;
- b) sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti alla nomina;
- c) si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.

5. Sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri in carica del Comune di Vobarno, nonché i loro coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado, i dipendenti in servizio presso il medesimo Comune e chiunque abbia avuto un rapporto di lavoro con la Fondazione negli ultimi 5 anni.

6. Sono, in ogni caso, fatte salve eventuali ulteriori clausole di incompatibilità previste dalla legge.

7. I Consiglieri che si trovano in una delle situazioni incompatibilità devono essere rimossi dall'incarico entro 30 giorni dalla nomina. In ogni caso, decorso detto termine, essi decadono automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

Art. 8 - Durata, cessazione e sostituzioni del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione uscente permane in carica con pienezza dei propri poteri sino all'insediamento del nuovo Consiglio che deve avvenire entro dieci giorni dalla sua nomina.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi Consiglieri nominati dal Sindaco di Vobarno secondo i criteri di cui al precedente art. 7.

I nuovi nominati rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.

5. Qualora venisse meno per qualsiasi evenienza la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto. La decadenza è comunicata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione all'Amministrazione Comunale, che prende atto della situazione e ne dichiara la decadenza.

Art. 9 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo decisionale della Fondazione ed adotta, tra gli altri, i seguenti atti fondamentali:

- a) il piano di programma a medio e lungo termine;
- b) il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- c) la costituzione di società e la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi e società nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4;
- d) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in continuativa.

2. Sono inoltre di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e quindi non delegabili:

- a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Direttore Amministrativo;
- b) l'approvazione dell'articolazione organizzativa della Fondazione e dei regolamenti ad efficacia interna;
- c) l'assunzione ed il licenziamento del personale, l'irrogazione della sanzione di sospensione nonché la stipula di accordi sindacali con i rappresentanti dei lavoratori, eletti tra i lavoratori stessi;
- d) l'indizione di gare e l'adozione delle delibere a contrattare per l'esecuzione di opere, attività e servizi che fuoriescano dall'ordinaria amministrazione delle attività della Fondazione;
- e) l'assunzione di mutui ed affidamenti bancari;

f) la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari;

g) la modifica del presente Statuto e l'adozione degli altri atti in esso previsti.

3. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi al Presidente, a taluno dei suoi membri, ed, eventualmente, ad altri organi della Fondazione.

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, negli uffici della Fondazione od in altro luogo indicato nella convocazione. Le sedute non sono pubbliche.

2. Il Consiglio è Convocato dal Presidente, di norma una volta al mese. Può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno due Consiglieri.

3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati ai Consiglieri con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.

4. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.

5. Oltre che ai Consiglieri gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi all'organo di controllo.

6. Le sedute sono valide e la trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa, solo se sono presenti tutti i Consiglieri.

7. Il Direttore Amministrativo ed il Responsabile sanitario partecipano, se richiesto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

8. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare esperti interni o esterni alla Fondazione, su problemi specifici di loro competenza; al momento del voto tali invitati non devono presenziare.

9. Ciascun Consigliere di Amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato, a cui si accede esclusivamente tramite il Presidente o persona dal Medesimo delegata.

10. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 - Sedute e votazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti a parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce, solo eccezionalmente, in relazione a scadenze che possono ledere l'interesse della Fondazione.

3. Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezza-

menti e valutazioni, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto.

Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.

4. I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero riguardino il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.

5. Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

6. Ciascun Consigliere può far verbalizzare il proprio voto ed i motivi che l'hanno orientato.

Art. 12 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

1. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione ed i relativi atti deliberativi sono redatti dal Vicepresidente e in caso di sua assenza da un consigliere individuato dal Presidente della Fondazione.

2. Qualora il soggetto individuato quale segretario verbalizzante non partecipi alla seduta (od a parte di essa) il verbale è redatto da un Consigliere appositamente incaricato dal Presidente della Fondazione o dal Direttore Amministrativo se presente alla seduta.

3. Il segretario verbalizzante, compila, entro i tre giorni lavorativi successivi alla seduta, i verbali delle sedute che sono raccolti in apposito fascicolo delle adunanze e provvede alla stesura degli atti deliberativi che vengono classificati con numerazione progressiva annuale.

Art. 13 - Responsabilità ed indennità dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto.

2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, per la carica rivestita, può competere una indennità di funzione, nella misura determinata con apposito atto del sindaco di Vobarno (per garantire terzietà nella determinazione), comunque non superiore ai limiti stabiliti dalla legge, oltre al rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per l'espletamento del mandato.

3. I rimborsi spese per missioni sono adottati dalla Fondazione mediante apposito disciplinare adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art 14 - Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art.7.

2. Nei limiti delle capacità gestionali previste dal presente Statuto il Presidente possiede la rappresentanza della Fondazione nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti dall'esercizio delle sue attività.

3. Spetta inoltre al Presidente:

a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull'operato del Direttore Amministrativo e del Responsabile sanitario e, in genere, sull'andamento delle attività della Fondazione;

c) riferire annualmente, e/o all'occorrenza su richiesta del Sindaco di Vobarno, che riferirà al Consiglio Comunale, sull'andamento della gestione della Fondazione e sullo stato di attuazione del piano-programma di cui all'art. 26;

d) adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile;

e) promuovere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, iniziative volte ad assi-

curare la piena integrazione delle attività della Fondazione con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

f) attuare le opportune iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza;

g) firmare gli atti del Consiglio di Amministrazione e controfirmare gli ordinativi di pagamento ove richiesto dal Regolamento di contabilità;

h) eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione ed adottare gli altri atti previsti dal presente Statuto.

4. Il Presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo, viene sostituito dal vice-presidente, in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

5. Il Presidente è coadiuvato, su sua specifica esigenza, dal Direttore Amministrativo o dal responsabile sanitario nell'esercizio della propria attività di rappresentanza.

Art. 15 - Il Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è l'organo deputato a dare attuazione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione nei limiti e con poteri determinati nella delibera di nomina.

2. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente per chiamata diretta o tramite evidenza pubblica, entro un anno dall'insediamento e scade con il Consiglio di Amministrazione, salvo rinnovo, anche reiterato. Il Direttore Amministrativo uscente resta in carica fino a quando non è nominato il suo sostituto.

Il Consiglio di Amministrazione può assumere il Direttore Amministrativo per chiamata diretta tra persone che siano professionalmente qualificate nei settori di attività della Fondazione con deliberazione motivata. L'assunzione per chiamata del Direttore Amministrativo può essere preceduta da una preselezione per la quale è facoltà del Consiglio di Amministrazione di avvalersi di professionisti. I requisiti necessari per la nomina del Direttore Amministrativo sono, di volta in volta, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione fermo restando preferibilmente il necessario possesso di titolo di laurea magistrale od, alternativamente, di laurea breve o diploma di scuola media superiore, purché accompagnati da un adeguato profilo professionale acquisito presso Pubbliche Amministrazioni od Istituzioni operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale.

3. Il Direttore Amministrativo non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria e professione, né accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Fondazione stessa senza autorizzazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Compete al Direttore Amministrativo, in stretta osservanza degli indirizzi gestionali assunti dal Consiglio di Amministrazione, rispetto al quale ha preciso dovere di costante informazione, sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione della Fondazione e, in particolare:

a) eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione che non siano riservate al Presidente;

b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;

c) sottoporre al Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo, la proposta dell'eventuale budget previsionale di gestione, le proposte di bilancio di esercizio e di piano-programma a medio-lungo termine nonché di determinazioni delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni;

d) dirigere l'andamento gestionale dei servizi erogati dalla Fondazione;

e) dirigere, secondo gli indirizzi gestionali dettati dal Consiglio di Amministrazione,

il personale tecnico e amministrativo della Fondazione, assegnandolo a specifici compiti ed adottare, nel rispetto della legge, dei contratti collettivi o aziendali, i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

f) adottare, nel rispetto degli obiettivi e degli standards fissati nel piano-programma, provvedimenti diretti a migliorare l'efficienza delle attività della Fondazione e l'efficacia dei servizi erogati;

g) adottare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto, i provvedimenti della Fondazione ad efficacia esterna che il presente Statuto non attribuisca al Consiglio di Amministrazione o al suo Presidente;

h) gestire le procedure di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi e quelle di selezione del personale, nonché stipulare i relativi contratti;

i) fungere, eventualmente, da segretario del Consiglio di Amministrazione;

l) provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici;

m) firmare gli ordini di incasso e pagamento e provvedere alla liquidazione delle spese.

Art. 16 - Responsabile sanitario

1. Il Responsabile sanitario, preferibilmente geriatra, è l'organo cui compete l'accoglienza dell'ospite, la verifica dell'espletamento dei compiti di rilevanza sanitaria e assistenziale da parte dei vari addetti, la verifica delle modalità e della qualità delle prestazioni rese da parte dei medici di medicina generale informando, se del caso, direttamente l'ATS e il distretto sanitario, la verifica che agli ospiti vengano rilasciate le necessarie certificazioni e l'erogazione degli interventi ritenuti necessari; è inoltre responsabilità del Responsabile sanitario l'esecuzione operativa delle prescrizioni regionali in materia socio-sanitaria -assistenziale.

2. Dirige e coordina l'aspetto tecnico organizzativo di tutto il personale sanitario e assistenziale/sociale, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Responsabile sanitario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente per chiamata diretta o tramite evidenza pubblica, entro un anno dall'insediamento e scade con il Consiglio di Amministrazione, salvo rinnovo, anche reiterato. Il Responsabile sanitario uscente resta in carica fino a quando non è nominato il suo sostituto.

Art. 17 – Organo di controllo e di revisione legale dei conti

1. Il Sindaco di Vobarno provvede alla nomina dell'Organo di controllo, che può essere collegiale o monocratico, selezionando i relativi componenti tra i nominativi indicati dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Brescia in apposita lista trasmessa al Consiglio di Amministrazione su richiesta del Presidente.

La lista predisposta dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Brescia deve contenere 3 (tre) o 5 (cinque) nominativi a seconda della richiesta del Presidente.

2. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove all'Organo di Controllo venga assegnata la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

3. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile relativo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. Sono incompatibili con la nomina di componenti dell'Organo di Controllo il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri in carica del Comune di Vobarno, nonché i loro coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado, i dipendenti in servizio presso il mede-

simo Comune e chiunque abbia avuto un rapporto di lavoro con la Fondazione negli ultimi 5 anni. I componenti dell'Organo di controllo che si trovano in una situazione di incompatibilità devono essere rimossi dall'incarico entro 30 giorni dalla nomina. In ogni caso, decorso detto termine, essi decadono automaticamente dall'incarico.

5. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;
- esercita, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi individuati dal D.Lgs. 117/2017 e s.s.m.i.;
- accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili, la consistenza di cassa nonché l'esistenza e la consistenza dei valori dei titoli di proprietà della Fondazione;
- redige una relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Budget previsionale;

6. L'Organo di Controllo deve essere invitato e partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Bilancio consuntivo, dell'eventuale Budget previsionale e alle sedute che hanno ad oggetto questioni di rilevanza contabile e/o patrimoniale.

Può essere invitato dal Presidente o da almeno due Consiglieri a partecipare, senza diritto di voto, alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile; in caso di anticipata cessazione della carica il sostituto deve essere nominato entro 60 giorni dalla data di cessazione e resta in carica per tre anni con decorrenza dalla data di nomina.

9. All'organo di controllo può spettare un'indennità di funzione stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle tariffe vigenti in materia e in ogni caso nel rispetto dei limiti di legge.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 18 - Organizzazione della Fondazione

1. La struttura organizzativa della Fondazione e le sue variazioni sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche su proposta del Direttore Amministrativo e del Responsabile sanitario. Tale struttura definisce le funzioni delle unità organizzative e le principali mansioni dei loro responsabili.

Art. 19 - Personale dipendente

1 Il rapporto di lavoro dei dipendenti ha natura privatistica e può essere a tempo indeterminato o determinato nonché, per prestazioni particolari e temporanee, di tipo professionale.

2. I requisiti e le modalità di assunzione e licenziamento sono determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legge e dei vigenti contratti collettivi di settore.

3. La selezione del personale e le proposte di assunzione e licenziamento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sono di competenza del Direttore Amministrativo e del Responsabile Sanitario per propria competenza e devono essere sottoposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 20 - Criteri di gestione

1. La gestione della Fondazione deve ispirarsi ai criteri di efficienza, efficacia e di economicità nel rispetto degli obiettivi e degli standards qualitativi stabiliti dal piano-programma a medio-lungo termine.

Art. 21 - inventario dei beni patrimoniali

1. Il Direttore Amministrativo cura la tenuta dei registri inventari dei beni immobili e mobili ed è consegnatario dei beni assegnati o conferiti in uso o in concessione alla Fondazione.

Art. 22 - Finanziamento degli Investimenti

1. Per il finanziamento degli investimenti previsti la Fondazione provvede con le seguenti modalità:

- a) con gli avanzi di gestione accantonati in appositi fondi;
- b) con contributi in conto capitale dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici;
- c) con eventuali contributi, donazioni e lasciti in genere di privati ed utenti;
- d) con prestiti o mutui bancari;
- e) con altre forme di autofinanziamento.

2. La Fondazione, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può utilizzare aperture di credito in: conto corrente bancario, per elasticità di cassa o come anticipo su fatturazioni, contratti o contributi e crediti accertati ed esigibili.

Art 23 - Tariffe e prezzi

1. Le tariffe ed i prezzi dei servizi forniti dalla Fondazione mirano ad assicurare la copertura dei costi, compresi quelli indiretti, gli ammortamenti e gli accantonamenti, nella prospettiva del pareggio del bilancio.

2. I prezzi e le condizioni di vendita dei servizi e dei prodotti non soggetti a vincoli sono fissati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo.

3. La Fondazione si adegua alle tariffe ed ai prezzi amministrativi fissati dai provvedimenti eventualmente emanati da pubblici poteri.

4. Costituisce indirizzo statutario il principio della residenza nel Comune di Vobarno da almeno 5 anni quale criterio prioritario per la gestione delle liste di attesa degli utenti.

Art. 24 - Convenzioni

1. La Fondazione stipula convenzioni con l'Amministrazione Comunale e con altri enti territoriali al fine di provvedere ai bisogni socio sanitari ed assistenziali espressi dalla popolazione del territorio. La Fondazione è in grado di offrire i servizi socio-sanitari ed assistenziali per gestire i bisogni in ogni sua fase attivando i servizi di: assistenza domiciliare integrata, centro diurno integrato, mini alloggi protetti, posti di sollievo e posti in residenza sanitaria assistenziale.

Il Consiglio di Amministrazione predilige la presenza di Associazioni di volontariato del territorio circostante.

Art. 25 - Contratti di acquisto

1. Agli appalti di lavori, alla fornitura di beni e servizi, alle permutate, locazioni, noleggi ed alle somministrazioni e prestazioni di servizi di cui necessita per il perseguimento dei propri fini, la Fondazione provvede mediante contratti alla cui stipulazione essa addiviene mediante il ricorso a procedure che garantiscano imparzialità e trasparenza nella scelta del contraente. Apposito regolamento interno sui contratti disciplina le modalità delle suddette procedure.
2. Il regolamento di contabilità della Fondazione determina la natura ed il limite massimo di valore delle spese che possono essere disposte dal Direttore Amministrativo, tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento della Fondazione, l'urgente provvista di materie prime e materiali e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili nonché il pagamento delle retribuzioni, delle imposte e dei contributi previdenziali.
3. All'effettuazione delle spese di cui al precedente comma, provvede il Direttore Amministrativo sotto la propria responsabilità, senza l'osservanza delle procedure contrattuali contemplate dal comma 1 del presente articolo, ma nel rispetto delle norme e delle cautele stabilite dal regolamento di contabilità.
4. Il regolamento stabilisce anche il termine e le modalità con cui il Direttore Amministrativo rende periodicamente conto delle spese autonomamente eseguite.

TITOLO V

PIANIFICAZIONE, BILANCI E RENDICONTI

Art. 26 - Piano-programma

1. Entro tre mesi dalla sua nomina il Consiglio d'Amministrazione adotta e trasmette all'Amministrazione Comunale il piano-programma a medio-lungo termine delle attività programmatiche ove sono indicate le linee di sviluppo, e gli standards ottimali dei servizi erogati, le previsioni e le proposte circa le politiche tariffarie, i modelli organizzativi e della gestione ed i progetti obiettivi per l'acquisizione e la valorizzazione del personale.
2. In coerenza con il piano-programma è redatto e trasmesso un programma degli investimenti sempre di durata di medio-lungo termine.

Art. 27 - Bilancio di esercizio

1. Ogni anno il Direttore Amministrativo presenta entro i termini sotto indicati al Consiglio di Amministrazione il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente e lo trasmette all'Organo di Controllo per la relazione di sua competenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre entro il 30 aprile (termine ordinario). Esclusivamente in casi di necessità e urgenza il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre entro il 30 giugno (termine straordinario).
3. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017; dopo l'approvazione il Consiglio di Amministrazione provvede ai relativi adempimenti come previsto da detta normativa.
4. Se specificamente richiesto il Bilancio dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale corredato da una relazione gestionale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla relazione dell'Organo di Controllo.
5. L'eventuale avanzo di amministrazione dovrà essere impiegato solo per attività istituzionali o relativamente connesse nel seguente ordine:
 - a) al ripiano di eventuali precedenti perdite riportate a nuovo;
 - b) alla costituzione od all'incremento del fondo di riserva;
 - c) alla costituzione od all'incremento del fondo rinnovamento impianti;
 - d) al fondo per lo sviluppo degli investimenti della Fondazione secondo l'entità prevista dal piano programma.

6. La Fondazione esclude ogni fine di lucro diretto ed indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017; a tal fine è assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri E.T.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

7. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione le attività di cui all'art. 8 comma 3 del D. Lgs.117/2017.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre approvare, se espressamente richiesto dal Sindaco di Vobarno, il Budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

9. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Liquidazione della Fondazione

1. La deliberazione di chiusura di taluno o tutti i servizi gestiti tramite la Fondazione è adottata dal Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di cessazione di tutte le attività il Consiglio di Amministrazione propone all'Amministrazione Comunale la liquidazione della Fondazione.

3. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali della Fondazione nel rispetto dei vincoli di destinazione imposti dalla legge sugli Enti del Terzo Settore.

Art 29 - Regolamenti della Fondazione

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 26 la Fondazione adotta, entro sei mesi dalla data di revisione dello statuto, ogni altro regolamento che sarà ritenuto opportuno per dare attuazione al medesimo, nonché per assicurare il migliore funzionamento, tenuto conto dell'evoluzione legislativa, dei principi della trasparenza, della significatività dei dati e degli indici di funzionamento.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti l'adozione dei regolamenti della Fondazione devono essere trasmesse all'Amministrazione Comunale di Vobarno.

Art 30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla normativa generale vigente in materia, avendo riguardo alla natura di ente di diritto privato operante nel settore della solidarietà socio-sanitaria ed educativa che riveste la Fondazione, alla necessità di raccordo con i sistemi di contabilità cui sono tenuti gli enti non lucrativi ed alla natura di ente dotato di personalità giuridica autonoma che assume la Fondazione medesima.

F.to MIRELIA LABELLOTTINI

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (L.S.)